



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

U.C.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA DI PROGETTO DIR. TURISMO
STRATEGIA REGIONALE BIODIVERSITA' E PARCHI

Data di arrivo

Data
registraz.

16 APR. 2019

Prot. N.

Indice classificazione

Pratica / Fascicolo

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n. 8 del 14 febbraio 2019

OGGETTO: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991. Variante parziale al Piano Ambientale – Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, Azione C1, nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Resana, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago in provincia di Treviso, Piombino Dese in provincia di Padova e Quarto d'Altino in provincia di Venezia.

PREMESSE

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 22 del 1 marzo 2000, ai sensi del Titolo II artt. 3-7. della L.R. n.8 del 28 gennaio 1991 (legge istitutiva del Parco), è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, successivamente modificato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 58 del 26 luglio 2007.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono quindi disciplinate dalla citata legge istitutiva del Parco all' art. 7 e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale agli artt. 3 – 5 bis.

In particolare l'art. 7 della L.R. n. 8/1991 stabilisce che:

“Art. 7 - Varianti al piano ambientale.

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale competente.”

Con nota pervenuta in data 11/07/2018, protocollo n. 294247, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione del Veneto gli atti e gli elaborati, in formato digitale, per l'approvazione della variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, di iniziativa dell'Ente Parco stesso, inerente la proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi previsti dall'azione C1 del progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE.

Ulteriore integrazione documentale è stata acquisita al protocollo regionale con il numero 330092 del 07/08/2018.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale*articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Tale variante parziale normativa è stata adottata dall'Ente Parco con Decreto n. 7 del 19/04/2018 a firma del Commissario Straordinario e, come dichiarato dall'Ente Parco negli allegati alla citata nota prot. n. 294247 del 11/07/2018, i relativi atti sono stati depositati presso la Segreteria dell'Ente Parco, che ne ha dato avviso ai Comuni e alle Province con propria nota prot. n. 0001257 del 04/04/2018, al fine di permettere la formulazione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati, come previsto dall'art. 5 della L.R. n. 8/1991.

Nel periodo prescritto non sono state presentate osservazioni da parte degli interessati.

Il progetto di variante in oggetto è composto dai seguenti elaborati:

- Proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi;
- Tav. 1 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000;
- Tav. 2 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000;
- Tav. 3 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000;
- Tav. 4 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 - scala 1:10.000;

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA

La variante parziale normativa trova origine nelle azioni previste per l'attuazione del progetto LIFE SILIFFE, ambito "Natura e Biodiversità", destinato al miglioramento e consolidamento della rete ecologica europea.

Il progetto SILIFFE ha lo scopo di valutare l'ecosistema "fiume" e tutte le sue componenti, realizzando interventi concreti per la creazione di aree pilota per la gestione degli habitat ripariali ed implementando il piano ambientale del parco con indicazioni specifiche e vincolanti per la gestione degli habitat stessi.

L'area di intervento è compresa all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nel cui Piano Ambientale sono contenute anche le linee guida per la gestione delle zone agricole e delle aree umide.

Si rileva che lungo il corso del fiume Sile sono presenti i seguenti SIC e ZPS:

- ZPS IT3240011 - "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina" (Comuni di Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Resana, Vedelago in provincia di Treviso e Piombino Dese in provincia di Padova);
- ZPS IT3240019 - "Fiume Sile: Sile morto e ansa S. Michele Vecchio" (Comuni di Casale sul Sile, Casier, Roncade, Silea, Treviso in provincia di Treviso e Quarto d'Altino in provincia di Venezia);





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- SIC IT3240028 – “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” (Comuni di Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Resana, Treviso in provincia di Treviso e Piombino Dese in provincia di Padova);
- SIC IT3240031 – “Fiume Sile da Treviso est a S. Michele Vecchio” (Comuni di Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Roncade, Silea, Treviso in provincia di Treviso e Quarto d’Altino in provincia di Venezia).

Al fine di realizzare tali obiettivi sono state definite azioni concrete, tra le quali l’applicazione dell’indice di funzionalità fluviale all’intero corso del Sile (Azione A1) e la conseguente pianificazione vincolistica degli interventi con l’implementazione dei risultati ambientali nel Piano Ambientale del Parco. Questa appunto è l’azione C1 “Pianificazione vincolistica per gli interventi”, da cui discende la necessità della variante parziale normativa in argomento.

Sul fiume Sile è stata applicata una metodologia già nota, di individuazione delle APF – Aree di Protezione Fluviale – e delle APL – Aree di Protezione Lacustre – mediante l’utilizzo degli indici IFF (Indice Funzionalità Fluviale) e IFP (Indice Funzionalità Perilacuale); tali aree risultano essere elementi utili per la pianificazione in quanto sono sovraordinate ai piani urbanistici e sono regolamentate da specifiche norme di gestione e tutela.

La metodologia è stata utilizzata al fine di ottenere una perimetrazione di aree a valenza ecologica diversa su tutto il corso del fiume Sile, da utilizzare come strumento di gestione pianificatoria, come di seguito individuate:

- Aree di Protezione Fluviale con valenza bassa: assegnate ai tratti fluviali caratterizzati da territorio circostante densamente urbanizzato dove non è possibile prevedere interventi di riqualificazione fluviale sulla fascia perfluviale;
- Aree di protezione fluviale con valenza media: sono i tratti di fiume che sono caratterizzati da territorio circostante densamente urbanizzato dove non è possibile prevedere interventi di riqualificazione fluviale sulla fascia perfluviale ovvero con territorio non densamente urbanizzato e fascia perfluviale secondaria ovvero tratti con territorio non densamente urbanizzato e fascia perfluviale compromessa rispetto alla situazione naturale;
- Aree di protezione elevata: ambiti con territorio non densamente urbanizzato e fascia perfluviale poco alterata rispetto alla situazione naturale.

Ad ogni tipologia di habitat corrisponde un criterio di rappresentazione grafica:

- Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: rappresentazione di **linee rosse** in corrispondenza della riva;
- Ambiti fluviali con valenza media: rappresentazione di **buffer giallo** di 30 metri di ampiezza a partire dal limite bagnato del fiume;
- Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: delimitazione di **poligono blu** la cui ampiezza viene definita con idonea formula, a meno che elementi di discontinuità ecologica (area urbanizzata, aree agricole, ecc.) non interrompano prima l’ambito.

In sintesi le aree interessate si possono raggruppare in tre categorie:





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

corridoio ecologico e habitat: area di connessione monte-valle per molte specie, zona di riproduzione, cibo e rifugio per varie specie terrestri ed acquatiche

funzione di regolazione e filtro: zona di buffer per nutrienti, trappola per sedimenti e regolazione della temperatura dell'acqua

area di dinamica idrologica: zona di esondazione del corso d'acqua con creazione di zone umide ecotonali, ricarica delle falde ed input/export di materiale organico fine.

Come in premessa, parte dell'obiettivo dell'azione C1 è l'implementazione dei risultati ambientali del progetto LIFE - SILIFFE all'interno del Piano Ambientale del Parco, in modo da poter applicare le buone pratiche individuate nell'intera area del Parco.

Il Piano ha valenza paesistica e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione e l'approvazione delle sue varianti comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e ai vincoli approvati. Il Piano Ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).

In questo senso, la variante è sicuramente un riferimento per la pianificazione urbanistica, dal momento che essa dovrà essere recepita dagli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco con apposite "varianti di adeguamento", soggette al parere vincolante delle Province di Treviso, Venezia e Padova ed il parere del Parco (NdA, art. 3).

Il progetto punta quindi a definire le aree di protezione fluviale e lacustre a diversa valenza ecologica, da sottoporre ad azione vincolistica per procedere alla loro riqualificazione dal punto di vista ecologico – funzionale, sia per le aree ripariali esistenti sia mediante l'acquisto di terreni.

L'importanza del mantenimento o miglioramento della funzionalità ecologica appare di grande attualità, soprattutto in un territorio densamente urbanizzato.

Pertanto sono state elaborate prescrizioni di gestione e salvaguardia delle tre diverse tipologie di aree fluviali (elevata, media e bassa) e le stesse sono state armonizzate con le Norme di Attuazione del Piano Ambientale.

Da qui discende la proposta di modifica normativa, riferita ai seguenti articoli delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale:

Titolo IV – Azionamento del Parco

Capo I – Definizione ed individuazione dell'azionamento, delle aree di protezione fluviale e lacustre e delle fasce di rispetto

Art. 10 bis - Fasce di rispetto, modificato in Art. 10 bis – Aree di protezione fluviale e lacustre e fasce di rispetto

- commi 1 e 2: definiscono le aree di protezione fluviale e lacustre;
- commi 3 e 4: definiscono le interazioni delle aree di protezione fluviale e lacustre con le fasce di rispetto ed il divieto di edificabilità;
- comma 5: definisce i rapporti delle aree di protezione fluviale e lacustre con i siti di Natura 2000 ricompresi nel perimetro del Parco – applicazione delle Misure di Conservazione;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- comma 6: definisce le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata ed elenca le attività e gli interventi consentiti e/o vietati;
- comma 7: definisce le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media ed elenca le attività e gli interventi consentiti e/o vietati;
- comma 8: definisce le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa ed elenca le attività e gli interventi consentiti e/o vietati;
- commi 9 e 10: stabiliscono le deroghe alle limitazioni imposte dai commi precedenti, riprendendo il medesimo testo dell'art. 10 bis vigente;
- comma 11: stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi alla variante entro un anno dalla sua approvazione.

Art. 10 ter – Zone di riserva naturale generale –Attività edilizie: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis, con riferimento alle azioni vietate in zona di riserva naturale generale.

Capo III – Zone agricole

Art. 13 bis – Zone agricole – Attività edilizie: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis;

Art. 15 bis – Norme per il recupero degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis;

Art. 21 – Aree con funzione di interesse pubblico: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis;

Art. 32 – Tutela idrologica e idrogeologica: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis e vengono specificate alcune modalità migliorative delle attività di sfalcio della vegetazione in alveo e sulle sponde;

Art. 33 – Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis e vengono specificate alcune modalità migliorative delle attività di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione in alveo e sulle sponde;

Art. 36 – Attività agricole: viene introdotto un rimando al nuovo testo dell'art. 10 bis e vengono specificate alcune modalità migliorative delle attività di lavorazione del terreno nei pioppeti culturali.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con la citata nota prot. n. 330092 del 07/08/2018, l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha trasmesso, tra l'altro, la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto gli interventi previsti sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n. 1400/2017 al punto 2.2. a).

La Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 332282 del 08/08/2018 ha inoltrato alla Direzione Commissioni Valutazioni, tra l'altro, anche la dichiarazione in parola, al fine del prosieguo dell'istruttoria di competenza.





REGIONE DEL VENETO

giunte regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Conclusa l'istruttoria, l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV della Direzione Commissioni Valutazioni ha elaborato la Relazione Istruttoria Tecnica 206/2018 del 05/10/2018 nella quale, pur ritenendo che «... l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso della D.G.R. 1400/2017: "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce», è stato dichiarato che "per la Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile – progetto SILIFFE, azione C1 nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Piombino Dese, Quarto d'Altino, Quinto di Treviso, Resana, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago, è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza». Nel contempo, è stato prescritto "1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate ...; 2. Di verificare e documentare, per il tramite dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza."

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Con la citata nota del prot. n. 330092 del 07/08/2018, l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha trasmesso, tra l'altro, il Rapporto Ambientale Preliminare.

La Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 332282 del 08/08/2018, ha inoltrato alla Direzione Commissioni Valutazioni, Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV, tra l'altro, anche il Rapporto in parola, al fine del prosieguo dell'istruttoria di competenza.

Conclusa l'istruttoria, la Commissione Regionale VAS, Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, con il Parere motivato n. 195 del 06/12/2018 ha espresso «... il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. la Variante al Piano ambientale progetto SILIFFE azione C1 – Parco naturale Regionale del Fiume Sile, in quanto non determina effetti significativi negativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione: devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare; devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate; devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale: dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza n. 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A della D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contratto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017; B.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/67 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

prescrivendo 1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate 2 di verificare e documentare, per il tramite dell'Ente Parco naturale Regionale del Fiume Sile, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza."

VALUTAZIONI

La proposta di modifica in oggetto si configura come variante parziale normativa al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 22 del 1 marzo 2000, successivamente modificato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 58 del 26 luglio 2007.

Tale variante non incide sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modifica, sostanzialmente, i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge istitutiva del Parco.

La variante in esame implementa nel Piano Ambientale del Parco, attraverso la modifica normativa, le azioni previste dal progetto LIFE – SILIFFE, offrendo la possibilità di applicare le buone pratiche individuate, nell'intera area del Parco.

Ciò consentirà di mantenere e migliorare la funzionalità ecologica del territorio, che è fortemente urbanizzato, migliorando le funzioni svolte dalle fasce riparie, quali l'intercettazione di inquinanti, la riduzione dell'erosione delle rive, la presenza di habitat per la vita e l'alimentazione di molti pesci, il miglioramento della qualità biologica e chimica delle acque fluviali. Aspetto fondamentale della trasponibilità e dell'efficacia di questo progetto sul territorio è che le sue azioni costituiranno uno strumento operativo, concreto, di pianificazione urbanistica-ambientale (grazie al tramite del parco e obbligo di recepimento negli strumenti urbanistici comunali), direttamente correlato al territorio.

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che la variante in questione possa essere approvata dalla Giunta Regionale, sentito l'organo tecnico competente, così come previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 8 del 28 gennaio 1991 istitutiva del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 14 febbraio 2019 ha esaminato lo strumento urbanistico/il progetto/il programma in oggetto.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali interessate.

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione della variante parziale normativa al Piano Ambientale adottata dal Consiglio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con Decreto n. 7 del 19/04/2018 a firma del Commissario Straordinario, con le predette precisazioni espresse dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV per la Valutazione d'Incidenza e le prescrizioni indicate dalla Commissione Regionale VAS per la Valutazione Ambientale Strategica.

Vanno visti i seguenti elaborati:

- Proposta di armonizzazione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi;
- Tav. 1 – Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 – scala 1:10.000;
- Tav. 2 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 – scala 1:10.000;
- Tav. 3 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 – scala 1:10.000;
- Tav. 4 - Carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1 – scala 1:10.000;

Pertanto la variante parziale al Piano Ambientale – Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE, Azione C1, nei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Resana, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago in provincia di Treviso, Piombino Dese in provincia di Padova e Quarto d'Altino in provincia di Venezia, adottata dal Consiglio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile adottata con decreto n. 7 del 19 aprile 2018 è meritevole di approvazione con le modifiche/prescrizioni esposte in precedenza.

IL DIRETTORE AD INTERIM

GILSEPPE FASIOLO

